

Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	UNAPASS Rete ImpresAgenzia
---------------------	-----------------------------------

<p>Osservazioni generali</p>	<p>La scrivente associazione di Intermediari, Unapass ReteimpresAgenzia , pur apprezzando l' attività dell' Autorità, ritiene in via preliminare che la bozza di Regolamento in pubblica consultazione non sembri rispondere concretamente alle finalità della norma dell' art. 22 comma 15 bis della Legge 221/2012 , individuate nella stessa relazione di presentazione, col ricorso all' innovazione tecnologica nell' intento di realizzare una semplificazione nei rapporti tra intermediari, imprese e clienti, attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica.</p> <p>Invero nella sua attuale formulazione appare piuttosto che la documentazione diventi più copiosa con la raccolta del consenso alla trasmissione elettronica e la sua revoca e con la scheda sintetica nei contratti rami danni, imponendo inoltre ad intermediari ed imprese nuove procedure interne atte a conservare i documenti e nuovi oneri in relazione a strumenti elettronici , con particolare riguardo a quelli di pagamento i cui costi bancari, secondo gli usi commerciali in altre attività vengono ribaltati al cliente.</p> <p>Il comportamento richiesto più volte di "favorire" l' utilizzo di strumenti digitali o di mezzi di pagamento elettronico, appare poi, di difficile individuazione, soprattutto con riferimento alla sua determinazione ed alle conseguenti possibili sanzioni disciplinari in cui incorra l' intermediario il cui comportamento possa ritenersi in qualche misura non determinabile a priori, non conforme.</p> <p>A parere di chi scrive, per una maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti è necessaria una maggior attività di semplificazione che porti ad una effettiva ed immediata riduzione della burocrazia e del flusso cartaceo tra intermediario e cliente e tra intermediario ed impresa.</p> <p>Pur apprezzando lo sforzo dell' Autorità, si ritiene dunque di suggerire di seguito alcune modifiche volte a perseguire una significativa riduzione dei costi nello svolgimento dell' attività ed una maggior semplificazione volta a migliorare la qualità della relazione tra cliente ed intermediario.</p>	
	Paragrafo	Riferimento
<p>Art 4</p>	<p>Comma 1</p>	<p>L' obbligo di dotarsi di posta certificate è previsto per tutte le persone giuridiche siano strutturate in forma individuale o societaria. Si ritiene che la ripetizione sia ridondante e si suggerisce l' eliminazione del comma 1</p>
	<p>Comma 2</p>	<p>Si ritiene che l' obbligo ivi previsto debba estendersi anche alle imprese di assicurazione e si suggerisce di modificare l' articolo nel modo seguente " Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B,e D del registro</p>

		indicano il proprio indirizzo di posta certificata nelle comunicazioni al pubblico e nel proprio sito internet”.
Art 5	Comma 1	Si ritiene che il termine usato “..favoriscono l’ utilizzo..” sia generico e privo di significato anche con riferimento agli aspetti disciplinari conseguenti a comportamenti non conformi al disposto , difficilmente e troppo discrezionalmente individuabili. Si suggerisce pertanto l’ eliminazione del primo comma o , in subordine la sua riformulazione con l’ esplicita previsione che “ Le imprese e gli intermediari hanno la facoltà di proporre polizze mediante l’ utilizzo da parte dei clienti...”
Art 6	Comma 1 e comma 2	La previsione della facoltà di cui al 1 comma è ridondante alla luce del fatto che non esiste attualmente divieto né specifico né generico e che la Legge 221/2012 è già esaustiva anche per il settore assicurativo. Il termine di cui al 2 comma “ ..favoriscono l’ uso...” è, coerentemente con quanto già detto all’ articolo 5, generico e privo di significato. Si propone l’ eliminazione dell’ articolo.
Art 7	Comma 1	Si ritiene che l’ articolo debba essere formulato in modo più chiaro rispondendo al criterio del ricorso all’ innovazione tecnologica ed finalità del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi citati nella relazione introduttiva stessa. Si ritiene che l’ acquisizione del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico non debba, perciò, essere basata su di una forma cartacea, ma possa essere redatta in forma scritta anche diversa da quella limitata alle forme digitali , prevedendo anche la semplice comunicazione del cliente effettuata via mail. Inoltre lo scambio via elettronica deve poter riguardare tutte le fasi del processo e non subordinare la trasmissione ad una valutazione precontrattuale secondo la procedura tradizionale. Si suggerisce dunque il seguente testo : “L’ intermediario può acquisire dal cliente il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto anche via mail. Tale consenso può riguardare un singolo contratto o tutti i contratti stipulati o da stipulare con il medesimo intermediario”
	Comma 2	Si suggerisce l’ eliminazione
	Comma 3	Si suggerisce la seguente modifica : “Nel consenso reso ai sensi del comma precedente il cliente indica l’ indirizzo di posta elettronica al quale inviare tutta la documentazione, precontrattuale e contrattuale, ai sensi del Reg. 5/2006 e successive modifiche. Il cliente può , in qualsiasi momento, variare l’ indirizzo di posta elettronica, comunicando tempestivamente all’

		intermediario il nuovo indirizzo.”
	Comma 4 Comma 5 Comma 6	Si suggerisce l’ eliminazione
Art 8	Comma 1	<p>Coerentemente con quanto suggerito sub art. 7, si ritiene che la revoca del consenso possa avvenire in qualunque momento e con la stessa forma prevista .</p> <p>Si ritiene pertanto che il 1 comma vada riformulato come segue :</p> <p>“Il cliente può revocare il consenso reso ai sensi dell’ articolo 7 comma 1 con comunicazione anche via mail inoltrata all’ intermediario o all’ impresa”.</p>
Art 9	Comma 1	<p>Si ritiene che il termine “favoriscono” sia generico e rivo di significato. Si suggerisce la sostituzione al primo comma seguente :</p> <p>“ Le imprese e gli intermediari utilizzano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posta elettronica per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni ed i reclami da parte dei clienti, degli assicurati e dei danneggiati” <p>ritenendo eliminabile la seconda parte del medesimo articolo</p>
Art 12	Comma 1	<p>Si ritiene che la norma vada definita con maggior chiarezza . Il divieto , evidentemente sottoposto a sanzione, di cui al primo comma appare eccessivo. Si suggerisce di eliminare l’ articolo o , in subordine, di modificarne il disposto sostituendo il termine “ di cui sono già in possesso” di cui al primo comma con “ che già hanno richiesto e detengono” . Appare possibile infatti, che nel corso della relazione mediamente duratura con un cliente sia possibile dover richiedere nuovamente documentazione prima della sua scadenza di validità</p>
Art 13	Comma 3	<p>Coerentemente con la volontà di semplificazione si suggerisce la redazione di un unico modello nel quale siano riassunte le comunicazioni di cui agli attuali 7 A e 7B e che il modello risultante sia affisso nei locali dell’ intermediario e reso disponibile nel sito dell’ intermediario.</p> <p>Allo scopo si suggerisce la modifica al comma 3 con il seguente :</p> <p>“ Gli intermediari affiggono nei propri locali , in posizione visibile al pubblico e rendono accessibile nel proprio sito internet, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme a modelli di cui agli allegati 7A e 7B , che riepilogano i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento nonché i dati essenziali dell’ intermediario e della sua attività”.</p>

